SOCIETÀ GENERALE DI MUTUO SOCCORSO BASIS ASSISTANCE
COOPERATIVA PER AZIONI A MUTUALITÀ PURA

STATUTO

Titolo I

Costituzione, denominazione, sede e durata

Articolo 1

Costituzione e denominazione

1.1. È costituita la Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance Cooperativa per Azioni, in sigla MBA (di seguito, la "Società").

1.2. La Società di Mutuo Soccorso è costituita sotto forma di società cooperativa per azioni ed è, pertanto, regolata dalla Legge n. 3818/1886 e successive modifiche, dalle disposizioni sulle società cooperative di cui al Titolo V, Libro V del Codice Civile, nonché, dalle disposizioni delle società per azioni in quanto compatibili ai sensi dell'art. 2519 del Codice Civile.

1.3. Essa perviene alla sua costituzione mediante l'adesione di persone fisiche e giuridiche residenti in Italia e, più generalmente, nell'Unione Europea.

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede nel Comune di Formello (RM).

2.2. Al solo fine dell'esecuzione dell'iscrizione presso il registro delle imprese di Roma, di cui all'art. 111*ter* disp. att. del Codice Civile, le parti dichiarano che l'indirizzo della sede della Società è in via di Santa Cornelia, 9, Formello (RM).

2.3. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; in tal caso, gli Amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso.

2.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, uffici di rappresentanza, unità locali operative, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo. La decisione circa il trasferimento della sede legale in Comune diverso è invece di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 3

Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti

3.2 La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 del Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

Titolo II

Scopo mutualistico ed oggetto sociale

Articolo 4

Scopo mutualistico

4.1. La Società è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità pura, non ha fini di lucro e persegue finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà. La Società opera esclusivamente a favore

dei propri soci, dei loro famigliari conviventi, partecipanti o aventi causa, di cui all'Articolo 5, i quali sono ammessi ai benefici dell'attività mutualistica svolta dalla Società, ai sensi della Legge n.3818/1886.

4.2. La Società svolge la sua attività nel rispetto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile. La condizione della mutualità pura è documentata nella nota integrativa di bilancio mediante l'evidenziazione contabile degli elementi di cui all'art. 2513 del Codice Civile.

Articolo 5
Oggetto sociale

5.1. La Società si propone di promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale, in forma diretta ed indiretta, attraverso l'esclusivo svolgimento delle attività di cui al presente articolo in favore: *(i)* dei soci ordinari persone fisiche che aderiscono direttamente alla Società; *(ii)* dei familiari conviventi dei soci ordinari persone fisiche; *(iii)* dei soggetti che beneficiano della mutualità associativa, in via mediata, sulla base di iniziative promosse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: da Enti, Mutue, Associazioni, Società, Sindacati, Aziende, Fondi, Cooperative, anche in conformità con contratti di lavoro, accordi, regolamenti e convenzioni; *(iv)* dei familiari conviventi dei soggetti beneficiari di cui alla lettera precedente.

5.2. Segnatamente, in conformità all'art. 1 della Legge n. 3818/1886, la Società si propone di realizzare il seguente oggetto sociale:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

5.3. Le attività previste dalle lettere a) e b) del comma precedente possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al d.lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni. In tal senso, la Società favorisce la realizzazione di un sistema previdenziale integrativo, anche attraverso la costituzione, ove consentito, di fondi e servizi di previdenza integrativi dei trattamenti di pensione per i casi di infortunio, invalidità e morte.

5.4. La Società può inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, in conformità all'art. 2 della Legge n. 3818/1886. In particolare, ed a titolo esemplificativo, nel perseguimento dello scopo sociale, la Società può svolgere le seguenti attività:

- curare iniziative di solidarietà sociale e di assistenza, nei confronti degli anziani e delle persone non autosufficienti, anche mediante l'erogazione di sussidi specifici o a titolo esemplificativo, anche attraverso accordi di collaborazione con organizzazioni di volontariato;
- promuovere attività nei settori dell'informazione e dell'educazione ai

valori mutualistici, in particolare in ambito sanitario; della formazione professionale, della cultura e del tempo libero, nonché partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci ed i loro familiari;

– diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività della Società.

5.5. La Società potrà attivare tutte le iniziative conformi al presente Statuto, che si rendessero necessarie per il conseguimento dello scopo sociale indicato. In particolare, nello svolgimento delle attività di cui al presente Articolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società potrà:

a) stabilire rapporti di qualunque tipo con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale nazionale o internazionale;
b) stipulare accordi e convenzioni con: *(i)* strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, studi odontoiatrici; *(ii)* studi professionali medici, medici specialistici, ordini professionali di medici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare; *(iii)* stabilimenti e istituti termali, alberghi e pensioni, case per anziani, al fine di realizzare condizioni vantaggiose per le cure e per il soggiorno; *(iv) centri erogatori per la telemedicina, società specializzate in prevenzione nutraceutica, società specializzate in servizi di welfare.*
c) promuovere servizi sanitari e socio-assistenziali, sia a domicilio, che presso ospedali, case di cura e di riposo;
d) aderire, partecipare e costituire consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, aderendo in genere a tutte le iniziative che si dovessero realizzare nel settore mutualistico;
e) promuovere servizi di trasporto di urgenza, anche tramite ambulanze, di persone bisognose di cure mediche;
f) offrire tutta l'assistenza necessaria in caso di grave incidente automobilistico e/o domestico;
g) ricercare il massimo livello di garanzia delle prestazioni mutualistiche ai beneficiari delle prestazioni erogate, di cui al primo comma del presente articolo, anche attraverso la realizzazione di accordi, convenzioni e contratti con tutto il settore assicurativo, finanziario e previdenziale, pubblico e privato;
h) promuovere la costituzione di Case di Cura e di Assistenza in forma mutualistica;
i) partecipare e/o aderire a Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, nel perseguimento degli indicati scopi sociali;
j) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari, Mutue, Compagnie di Assicurazione e ogni altra Società o Ente, nel perseguimento degli indicati scopi sociali;
k) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari e Società di Mutuo Soccorso finalizzati allo studio e all'erogazione, in favore dei loro soci, di Piani assistenziali Sanitari Integrativi;
l) costituire e sviluppare una biblioteca sociale, offrire borse di studio e

favorire l’accesso all’istruzione dei soci e dei loro familiari conviventi;

m) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento nei confronti del pubblico) utili al conseguimento dello scopo sociale;

n) compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l’assunzione di partecipazioni in altre società che siano coerenti con lo scopo sociale della Mutuo Soccorso.

5.6. Per la realizzazione delle singole attività indicate, l’attribuzione dei sussidi e l’offerta delle prestazioni sanitarie e previdenziali potranno essere approvati uno o più regolamenti interni.

5.7. Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Titolo III
Soci
Capo I
Disposizioni generali e Soci Ordinari
Articolo 6
Numero e categorie di soci

6.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2. La Società può annoverare le seguenti categorie di Soci:

a) i Soci Ordinari;

b) i Soci Sostenitori.

6.3. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Articolo 7
Qualifica di Socio Ordinario

7.1. In conformità all’art. 3 della Legge n. 3818/1886, possono divenire Soci Ordinari della Società: *(i)* le persone fisiche che ne facciano richiesta scritta, secondo le disposizioni del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento in relazione alla procedura di ammissione; *(ii)* altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché Fondi Sanitari Integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

7.2. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i Soci Ordinari instaurano con la Società un ulteriore rapporto contrattuale, segnatamente: *(i)* il Socio Ordinario persona fisica contrae tale rapporto mediante l’adesione ad un piano sanitario per sé ed eventualmente anche per i propri familiari conviventi; *(ii)* i Soci Ordinari diversi dalle persone fisiche contraggono tale rapporto mediante la stipula di un accordo o di una convenzione, comunque denominata, che ammetta i loro iscritti od aderenti, comunque denominati, a beneficiare dell’attività mutualistica svolta dalla Società.

7.3. I Soci Ordinari:

a) concorrono alla gestione della Società, partecipando alla formazione

degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e coordinamento delle attività esercitate;

b) concorrono alla formazione della volontà sociale, mediante la partecipazione all'Assemblea dei Soci;
c) partecipano allo scambio mutualistico;
d) attività di promozione dei valori mutualistici;
e) contribuiscono alla formazione del capitale sociale.

7.4. Trovano applicazione nei confronti dei Soci Ordinari della Società le disposizioni contenute nel Titolo V del Libro V del Codice Civile in materia di soci cooperatori, in quanto compatibili con la Legge n. 3818/1886. In tal senso, alle azioni dei Soci Ordinari si applica l'art. 2537 del Codice Civile.

7.5. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, co. 4 del presente Statuto, i Soci Ordinari che manifestino liberamente la volontà di svolgere a favore della Società attività di promozione dei valori mutualistici, in conformità all'art. 2 della Legge n. 3818/1886, possono previa richiesta scritta all'organo amministrativo essere demandati all'espletamento delle summenzionate attività, in qualità di promotori mutualistici.

Articolo 8

Procedura di ammissione

8.1. Chi intende diventare socio della Società deve presentare all'organo amministrativo presso la sede legale una domanda scritta, compilando un apposito modello di adesione contenente le seguenti indicazioni:

(i) se persona fisica: nome, cognome, luogo, data di nascita, residenza o domicilio, codice fiscale, stato civile, numero di telefono, indirizzo e-mail, dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dell'oggetto e dello scopo perseguito dalla Società, i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto, il numero di azioni che si propone di sottoscrivere;

(ii) se soggetto diverso da persona fisica: ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, codice fiscale ed eventuale numero di iscrizione al competente Registro Imprese, giustificazione dei poteri del richiedente nell'ente per il quale lo stesso chiede l'ammissione alla Società, dichiarazione del rappresentante dell'ente di conoscenza ed integrale accettazione dell'oggetto e dello scopo perseguito dalla Società, i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede che l'ente venga iscritto, il numero di azioni che l'ente si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalle persone fisiche devono, inoltre, allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

8.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli Amministratori, su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

8.3. La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione di almeno un'azione della Società e con il versamento del relativo importo, come previsto dall'articolo 2528 del Codice Civile.

8.3 Qualora la domanda di ammissione non venga accolta dagli Amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato.

In questo caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci, la quale delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prossima successiva convocazione.

8.4 L’organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

Articolo 9

Obblighi dei soci

9.1. Fermo restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati a:

a) osservare quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento Attuativo ed ogni altro eventuale regolamento interno o disposizione della Società finalizzata al corretto svolgimento delle attività sociali ed alla tutela degli interessi di tutti i Soci;
b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
c) versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, il capitale sottoscritto e l’eventuale sovrapprezzo, nonché, gli ulteriori importi, anche periodici, dovuti in funzione della partecipazione allo scambio mutualistico, così come determinati nei regolamenti interni in relazione alla propria categoria di appartenenza;
d) concorrere al perseguimento dello scopo della Società a mutualità pura;
e) svolgere le attività conformemente e nel rispetto dello scopo mutualistico della Società.

9.2. Per tutti i rapporti con la Società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Società e/o mediante posta certificata.

9.3. Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto decorsi trenta giorni dal momento della loro comunicazione alla Società.

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

10.1. La qualità di socio si perde: *(i)* se il socio è persona fisica per recesso, esclusione o per causa di morte; *(ii)* se il socio è soggetto diverso da persona fisica per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione e procedura concorsuale.

10.2. Resta inteso che la perdita della qualifica di socio avrà effetto alla scadenza dei rapporti mutualistici in essere derivanti da taluna delle fonti contrattuali individuate dall’art. 7, co. 2 del presente Statuto, che rimangono produttivi di effetti sino al termine, salvo che il medesimo vincolo contrattuale non si risolva prima dello scadere di detto termine in ragione del verificarsi di taluna delle cause di scioglimento dello stesso, tra le quali, a titolo esemplificativo l’inadempimento di una parte ovvero in caso di morte del socio.

10.3. Il comma precedente non si applica nel caso in cui lo scioglimento del rapporto sociale sia stato cagionato da taluna delle cause di esclusione di cui

all’art. 12, co. 1, lett. c), d) ed e). In tal caso, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 11
Recesso

11.1. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, spetta al Socio Ordinario nel caso in cui il rapporto contrattuale, di cui all’art. 7, co. 2 del presente Statuto, sia cessato per qualsiasi motivo. Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica dell’oggetto sociale quando consenta un cambiamento significativo dell’attività della Società;
b) la trasformazione della Società;
c) il trasferimento della sede sociale all’estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

11.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata, con raccomandata e/o mediante posta certificata, alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

11.3 Il recesso ha effetto ai sensi e secondo quanto previsto dall’art. 10, co. 2 del presente Statuto.

11.4. Il recesso non può essere parziale. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere la liquidazione della partecipazione.

Articolo 12
Esclusione del socio

12.1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’esclusione del socio, nei seguenti casi:

a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, ivi incluso l’inadempimento per sei mesi consecutivi al pagamento de contributi dovuti alla Società;
b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
c) nei casi di cui agli articoli 2531, 2286 o 2288, co. 1 del Codice Civile;
d) nel caso in cui il rapporto contrattuale di cui all’art. 7, co. 2 del presente Statuto si risolva per il decorso del termine, ovvero non venga rinnovato o sottoscritto un rapporto analogo nel corso dell’esercizio sociale successivo alla scadenza;
e) nel caso in cui il rapporto contrattuale di cui all’art. 7, co. 2 del presente Statuto si risolva per causa diversa dal decorso del termine, tra le quali, a titolo esemplificativo l’inadempimento del socio.
f) falsa ed erronea indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti al fine di ottenere le prestazioni della Società.

12.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

12.4 L'esclusione ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della delibera di esclusione; per quanto riguarda il rapporto mutualistico trovano applicazione i co. 2 e 3 dell'art. 10 del presente Statuto.

Articolo 13
Morte del socio

13.1. In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società hanno diritto alla liquidazione della quota.

13.2. Gli eredi invece provvisti dei requisiti per l'ammissione subentrano, salvo espressa rinuncia, nella partecipazione del socio deceduto.

Articolo 14
Liquidazione delle azioni

14.1. Il rimborso delle azioni ha luogo al valore nominale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

14.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno il diritto al rimborso delle azioni, ai sensi del comma precedente, detratte le somme ancora dovute dal socio alla Società a qualsiasi titolo.

14.3. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato.

14.4. Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 15
Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi o aventi causa

15.1. Il socio che cessa di far parte della Società risponde, verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

15.2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa, nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Capo II
Soci Sostenitori e strumenti finanziari

Articolo 16
Soci Sostenitori

16.1. In conformità all'art. 3, ult. co. della Legge n. 3818/1886, possono essere ammessi alla Società Soci Sostenitori, siano essi persone fisiche o soggetti diversi da queste.

16.2. Ai Soci Sostenitori si applicano, per quanto non previsto dal presente Capo ed in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I, Titolo III del presente Statuto, nonché le norme in materia di possessori di strumenti finanziari contenute nel Titolo VI, Libro V del Codice Civile, in quanto compatibili con la disciplina delle Società di Mutuo Soccorso, di cui alla Legge n. 3818/1886 e successive modificazioni.

Articolo 17
Conferimenti ed azioni dei Soci Sostenitori

17.1. I conferimenti dei Soci Sostenitori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili emesse ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

17.2. Gli apporti dei Soci Sostenitori sono imputati a capitale sociale.

17.3. Le azioni offerte in sottoscrizione ai Soci Sostenitori hanno un valore nominale pari ad euro 50,00 (cinquanta/00).

Articolo 18
Deliberazione di emissione delle azioni destinate ai Soci Sostenitori

18.1. L'emissione delle azioni destinate ai Soci Sostenitori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione del diritto di opzione in favore dei Soci Ordinari.

18.2. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissioni delle azioni da offrire in sottoscrizione ai Soci Sostenitori.

Articolo 19
Alienazione delle azioni dei Soci Sostenitori

19.1. Le azioni dei Soci Sostenitori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il Socio Sostenitore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

19.2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intenda trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a liquidare al Socio Sostenitore le azioni ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

Articolo 20
Diritti dei Soci Sostenitori

20.1. I Soci Sostenitori partecipano alla compagine sociale al fine precipuo di apportare capitali alla Società, contribuendo al perseguimento dello scopo mutualistico di questa. Essi non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica.

20.2. I diritti spettanti ai Soci Sostenitori sono così disciplinati:

a) in caso di distribuzione di avanzi di gestione, il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte dai Soci Sostenitori sarà determinato dall'Assemblea ed in ogni caso non potrà eccedere l'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sui conferimenti dei Soci Sostenitori in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai Soci Ordinari.
c) in conformità all'art. 3 della Legge n. 3818/1886, i Soci Sostenitori hanno il diritto di designare sino ad un terzo del totale degli Amministratori, da scegliersi tra i Soci Ordinari;

d) ai Soci Sostenitori sono attribuiti diritti di voto in proporzione all'entità del capitale sottoscritto. In tal senso, la titolarità di ciascuna azione rappresentativa dello stesso attribuisce un diritto di voto.

20.3. La azioni che attribuiscono la qualità di Socio Sostenitore eventualmente sottoscritte da parte di Soci Ordinari della Società sono prive di diritti di voto.

Articolo 21

Strumenti finanziari

21.1. Ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile, la Società può emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

Titolo IV

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 22

Azioni

22.1. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro, né superiore a cinquecento euro.

In particolare: il valore nominale di ciascuna azione del socio ordinario deve essere pari ad Euro 25,00 (venticinque/00), mentre il valore nominale di ciascuna azione del Socio Sostenitore deve essere pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00).

22.2. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ciascuna azione deve essere intestata a un solo nome e non è frazionabile.

La Società non emette i titoli azionari; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

In alternativa all'annotazione di cui al periodo precedente, è in facoltà dell'organo amministrativo individuare un soggetto terzo incaricato di tenere un registro elettronico nel quale documentare la titolarità, il trasferimento e la costituzione di diritti reali sui titoli azionari.

22.3. Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento, delle azioni sottoscritte può, ai sensi dell'articolo 2528 c.c., previa intimazione da parte degli Amministratori, essere escluso.

22.4. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. Ai sensi dell'art. 2525 c.c., la quota di capitale che ciascuno socio potrà detenere non potrà essere superiore tra il maggiore di centomila euro e il due per cento del capitale sociale.

22.5. I limiti di cui al comma precedente non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione, tra i quali, i Soci Sostenitori.

22.6. Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 1346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355 del Codice Civile. In ogni caso, sulle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate

Articolo 23

Cessione delle azioni dei Soci Ordinari

23.1. Al Socio Ordinario è fatto divieto di cedere le proprie azioni. In

considerazione di ciò, trascorsi due anni dal suo ingresso nella Società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di novanta giorni.

Articolo 24

Vincoli sulle azioni

24.1. Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli, se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Articolo 25

Patrimonio sociale

25.1. Il patrimonio della Società è costituito:

- dal capitale sociale;
- dai lasciti e donazioni da chiunque effettuati, privi di destinazione vincolata;
- dalla riserva legale indivisibile formata dagli utili di cui all'art. 29, co. 4 del presente Statuto, dai contributi dei soci, versati in adempimento degli obblighi derivanti dai regolamenti della Società, non utilizzati a copertura dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche, nonché dal valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;

25.2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. In ogni caso, le riserve possono essere utilizzate per la copertura delle perdite in conformità all'art. 2545*ter* del Codice Civile.

25.3. Ai sensi dell'art. 2518 del Codice Civile, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

25.4. I lasciti e le donazioni che la Società dovesse conseguire per un fine determinato, ed aventi carattere di perpetuità, dovranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale quali fondi destinati, e le rendite da esso derivanti dovranno essere erogate in conformità con la destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Articolo 26

Capitale sociale

26.1. Il capitale sociale della Società non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai Soci Ordinari rappresentati da azioni;
b) dai conferimenti effettuati dai Soci Sostenitori rappresentati da azioni;

26.2. L'ammissione di nuovi soci non comporta modifica dell'atto costitutivo.

26.3 Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera e di servizi.

26.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'art. 2464, co. 4 del Codice Civile.

26.5. Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo, e nel caso di inerzia di quest'ultimo, il Collegio Sindacale, deve, senza indugio, convocare l'Assemblea per gli opportuni

provvedimenti. All’Assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della Società, con le osservazioni del Collegio Sindacale. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della Società durante gli otto giorni che precedono l’Assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’Assemblea gli Amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’Assemblea ordinaria, che approva il bilancio di tale esercizio, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli Amministratori e i Sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

26.6. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale di cui al comma precedente, questo viene completamente eroso, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo.

Articolo 27

Riserva legale, statutaria e volontaria

27.1. Qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

27.2. In conformità all’art. 44, co. 1 del d.lgs. n. 117/2017, c.d. Codice del Terzo Settore, alla Società, in quanto dotata della qualifica di società di mutuo soccorso, non si applica l'obbligo di versamento del contributo del tre per cento sugli utili netti annuali di cui all'art. 11 della l. n. 59/1992.

Articolo 28

Clausole di non lucratività

28.1. In conformità all’art. 2514 del Codice Civile, è fatto divieto alla Società di:

a) distribuire dividendi, salvo quanto previsto dall’art. 20, co. 2, *lett. a)* del presente Statuto;
b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci Ordinari;
c) distribuire le riserve fra i soci.

Articolo 29

Esercizio sociale, bilancio di esercizio e bilancio sociale

29.1. L’esercizio sociale si apre il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge, documentando altresì nella nota integrativa di bilancio i parametri contabili previsti per legge.

29.3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta nei casi previsti dalla legge.

29.4. L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili che, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, può destinare alla costituzione di riserve indivisibili.

29.5. Qualora ricorra l’obbligo di legge ovvero su delibera del Consiglio di Amministrazione che ne ravvisi l’opportunità, la Società redige il bilancio sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle

dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Titolo V
Organi Sociali

Articolo 30
Organi della Società

30.1. Sono organi della Società: *(i)* l'Assemblea dei Soci; *(ii)* il Consiglio di Amministrazione; *(iii)* il Collegio Sindacale; *(iv)* il Comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 31
Assemblea dei Soci

31.1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché in Italia, salva la possibilità per i soci di intervenire in Assemblea con le modalità di cui all'art. 33 del presente Statuto.

31.2. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale, qualora redatto;
b) nomina e revoca gli Amministratori ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
c) nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;
d) nomina la Società di revisione legale dei conti incaricata di effettuare il controllo contabile;
e) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea dei Soci;
h) delibera su altre proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione;
i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

31.3. Sono di competenza dell'organo cui è affidata l'amministrazione della Società: le deliberazioni concernenti: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c.; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'indicazione di quale tra gli Amministratori ha la rappresentanza della società.

31.4. L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modificazioni dello Statuto;
b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

31.5. In conformità all'art. 2521, co. 5 del Codice Civile, su proposta degli Amministratori, l'Assemblea approva con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie il Regolamento Attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Società e i soci.

Articolo 32
Convocazione e quorum

32.1 L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L’assemblea ordinaria può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o un decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, indicando gli argomenti da porre all’ordine del giorno.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

32.2. L’Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l’organo amministrativo lo ritenga opportuno.

32.3 L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione oppure da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata e/o mediante posta certificata, oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

Ai fini di cui al periodo che precede, la comunicazione dell’avviso di convocazione potrà avvenire mediante recapito all’interno dell’area riservata di ciascun socio e contestuale pubblicazione sul sito internet della Società.

Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

In alternativa l'Assemblea può essere convocata a mezzo di pubblicazione su un quotidiano nazionale a scelta dell'organo amministrativo.

32.4. Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che, però, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

32.5. In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

32.6. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

32.7. L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza

assoluta dei voti spettanti agli intervenuti sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

32.8. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi dei voti spettanti ai soci intervenuti.

Articolo 33
Diritti di voto e di intervento

33.1 Ai sensi dell'art. 2538 del Codice Civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo, nonché degli ulteriori importi, anche periodici, dovuti in funzione della partecipazione allo scambio mutualistico.

33.2. Ciascun Socio Ordinario persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione o il numero delle azioni possedute.

33.3. Ai Soci Ordinari diversi dalle persone fisiche si applica la disposizione di cui all'art. 2538, co. 4 del Codice Civile, in conformità alla quale la Società attribuisce ai medesimi soci diritti di voto in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. In tal senso, a ciascun Socio Ordinario diverso dalle persone fisiche sono attribuiti diritti di voto in proporzione al numero dei soggetti di cui all'art. 5, co. 1, lett. *iii* del presente Statuto che beneficiano della mutualità associativa, in via mediata, sulla base di iniziative promosse dallo stesso socio.

In ogni caso, ciascun Socio Ordinario diverso dalle persone fisiche non potrà esprimere più di un decimo dei voti in ciascuna Assemblea generale. Inoltre, alla totalità dei Soci Ordinari diversi dalle persone fisiche non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

Qualora si superino i limiti di cui al capoverso precedente, i voti dei Soci Ordinari diversi dalle persone fisiche verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

33.4. Ai Soci Sostenitori si applica il disposto di cui all'art. 20, co. 2, *lett. d*) del presente Statuto. In ogni caso i voti attribuiti ai Soci Sostenitori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

Qualora si superi tale limite, i voti dei Soci Sostenitori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

33.5. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il voto può essere espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di comunicazione individuati dall'organo amministrativo. Tali modalità di votazione devono essere indicate nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 2538, ult. co. del Codice Civile.

33.6. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

33.7. I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

33.8. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Articolo 34
Presidenza dell'Assemblea

34.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vicepresidente del medesimo Consiglio o, in caso di assenza o di impedimento, dal Consigliere più anziano, che nomina un Segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 35
Assemblee separate

35.1 Al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile dei soci alla formazione della volontà sociale, lo svolgimento delle Assemblee della Società può avvenire nelle modalità previste dall'art. 2540 del Codice Civile, in materia di assemblee separate.

Il regolamento dei lavori assembleari, di cui all'art. 31, co. 2, *lett. i)* del

presente Statuto, determina le specifiche materie per le quali è ammesso lo svolgimento delle Assemblee separate.

All'Assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle Assemblee separate.

35.2. A ciascuna Assemblea separata si applicano le disposizioni relative al luogo, ai criteri ed alle modalità di convocazione e di partecipazione all'Assemblea generale.

In ogni caso, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle Assemblee separate in quanto compatibili ed in quanto non derogate da statuizioni specificamente previste al fine di regolare lo svolgimento delle stesse nel regolamento di cui al comma precedente, salve le statuizioni di legge inderogabili.

Il Consiglio di Amministrazione individua con propria delibera la composizione delle singole Assemblee separate, in ragione della diffusione della compagine sociale in Italia e nell'Unione Europea, delle diverse categorie di soci ovvero delle ulteriori caratteristiche che consentano di individuare gruppi omogenei distinti all'interno di ciascuna categoria di soci.

35.3. Al fine di assicurare la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle Assemblee separate, ciascuna di queste nomina uno o più soci delegati.

Ai soci delegati si applicano le medesime statuizioni di cui al secondo comma, primo periodo del presente articolo.

35.4. Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle Assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Articolo 36
Consiglio di Amministrazione

36.1 La Società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici. All'atto della nomina l'Assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'attività sociale e potrà compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione:

a) delibera sulle richieste di ammissione dei Soci, nonché sull'accoglimento della domanda di recesso e sull'eventuale esclusione dei medesimi;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) redigere il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio, nonché il bilancio sociale, qualora redatto;
d) redige e stipula i contratti di cui all'art. 7, co. 2 del presente Statuto;
e) redige i regolamenti interni;
f) delibera la partecipazione della Società a Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, al solo fine di perseguire l'oggetto sociale e nel rispetto del principio della

mutualità pura; nonché stipula con i medesimi soggetti tutti gli atti, i contratti, e gli accordi, comunque denominati, utili ai fini del perseguimento degli scopi sociali;

g) conferisce procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
h) nomina il Direttore Generale e istituisce comitati con funzioni operative e/o decisionali su materie specifiche.

In conformità con l'art. 5 della Legge n. 3818/1886, gli Amministratori debbono essere nominati fra i Soci Ordinari della Società.

In ogni caso, ai Soci Sostenitori, in conformità all'art. 3 della Legge n. 3818/1886, ed in quanto possessori di strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile, viene attribuito il diritto di eleggere un terzo degli Amministratori.

36.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

36.3 L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio d'Amministrazione sempre entro il limite di cui al primo comma, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori, così eletti, scadono con quelli in carica.

36.4 Il Consiglio nomina, fra i suoi membri, un Vicepresidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

36.5. Il Consiglio d'Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, oppure ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio d'Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, co. 4 del Codice Civile (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, co. 1 del Codice Civile (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici).

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, è chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi suppletivi e operativi anche a carattere continuativo a favore della Società.

36.6. L'Amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio d'Amministrazione e al presidente del Collegio Sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio d'Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio d'Amministrazione è stato ricostituito.

36.7 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale,

purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

36.8. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che:

a) lo giudichi necessario il Presidente o in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente;
b) ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza degli Amministratori;
c) ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio Sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

36.9. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età.

36.10. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. La partecipazione degli Amministratori alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di collegamento audio-video.

36.11. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da appositi verbali che, trascritti sul libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 37
Poteri di rappresentanza

37.1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione. La firma del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi dell'art. 36, co. 5 del presente Statuto, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

Articolo 38
Direttore Generale

38.1. Qualora lo si ritenga opportuno per il miglior funzionamento della gestione della Società, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone le attribuzioni ed il compenso.

Articolo 39
Collegio Sindacale

39.1. La Società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, la quale ne determina il compenso e designa altresì il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.

39.2 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

39.3 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

39.4 Ai fini della nomina del Collegio Sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 40
Controllo contabile

40.1. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

40.2. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 41
Regolamento Attuativo

41.1. Le norme operative ed attuative del presente Statuto saranno disciplinate nel Regolamento Attuativo dello Statuto, il quale sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Il Regolamento Attuativo potrà contenere qualunque disposizione operativa ed attuativa dello Statuto ritenuta necessaria al raggiungimento degli scopi sociali, che non debba essere inderogabilmente prevista dallo Statuto a norma di legge.

Articolo 42
Sezioni territoriali o di categoria

42.1. A fronte di una possibile diffusione della base sociale in Italia e in

Europa, e a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, i soci possono essere raggruppati in sezioni regionali e/o territoriali locali o nazionali o di categoria, che costituiscono unità organiche del corpo sociale.

Le Sezioni hanno lo scopo:

a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il rapporto sociale, proprio dell'organizzazione mutualistica;
b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collettività dei soci;
c) di favorire un più ampio coinvolgimento ed un attivo interessamento dei soci nel perseguimento dell'oggetto sociale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività mutualistiche e delle relative prestazioni;

Il Consiglio di Amministrazione individua con propria delibera la composizione delle singole Sezioni, in ragione della diffusione della compagine sociale in Italia e nell'Unione Europea ovvero delle diverse categorie di soci.

Qualora vengano costituite Sezioni su base territoriale, il Consiglio di Amministrazione può deliberare che due o più Sezioni, territorialmente attigue ovvero omogenee in relazione alle categorie di soci che le compongono, vengano accorpate nel caso in cui lo ritenga opportuno in ragione del numero dei soci delle stesse.

Nel caso in cui il Regolamento Attuativo espressamente preveda un numero minimo di soci per la composizione delle singole Sezioni, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'accorpamento di due o più Sezioni unicamente qualora una o più delle medesime Sezioni non raggiunga tale soglia minima di componenti.

42.2. Ciascuna Sezione elegge, tra i propri componenti, un Rappresentante delegato a curare i rapporti della stessa con gli Amministratori.

Tenuto conto dello stato organizzativo della Società in rapporto alle diverse realtà locali, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre che il Rappresentante della Sezione venga coadiuvato da uno o più Consiglieri di Sezione, nominati dalla Sezione tra i propri componenti.

Titolo VI
Disposizioni finali

Articolo 43
Scioglimento e liquidazione

43.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge nonché, nei seguenti casi:

a) impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;
b) impossibilità di funzionamento dell'assemblea;
c) per volontà dei soci;

43.2. Nel caso in cui si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione darà notizia, mediante iscrizione di corrispondente dichiarazione, presso l'ufficio del registro delle imprese competente.

43.3. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Società o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto obbligatorio per legge.

43.4. La Società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

43.5. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recesso.

Articolo 44
Devoluzione del patrimonio

44.1. In conformità all'art. 8 della Legge n. 3818/1886, in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio sociale è devoluto ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge n. 59/1992.

44.2. Il patrimonio sociale è altresì devoluto, secondo le modalità di cui comma precedente, in caso di scioglimento della Società, in conformità all'art. 2514, co. 1, *lett. d)* del Codice Civile.

Articolo 45
Denunzia al Tribunale

45.1. Salvo quanto disposto dall'art. 2409 del Codice Civile ed in conformità all'art. 6 della Legge n. 3818/1886, quando vi sia fondato sospetto di grave irregolarità nell'adempimento degli obblighi degli Amministratori o dei Sindaci della Società di mutuo soccorso, registrate in conformità alla medesima Legge n. 3818/1886, i soci in numero non minore del ventesimo di quelli iscritti nella Società, possono denunziare i fatti al Tribunale civile.

Articolo 46
Tentativo di conciliazione e foro competente

46.1. Tutti i Soci, gli Amministratori, i Sindaci e la Società assumono l'obbligo di esperire un tentativo di conciliazione, qualora insorgano eventuali controversie fra i medesimi soggetti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche in relazione ad una diversa interpretazione del presente Statuto.

46.2. Il conciliatore dovrà essere nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dall'Associazione Nazionale Sanità Integrativa e Welfare – ANSI.

46.3.Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Roma.

46.4. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ogni e qualsivoglia controversia di cui sopra sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Articolo 47
Rinvio

47.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, nel relativo Regolamento Attuativo e negli eventuali regolamenti interni, si applicano le disposizioni:

- di cui alla Legge n. 3818/1886, sulle società di mutuo soccorso;
- di cui al Titolo VI, Libro V del Codice Civile e contenute nelle leggi speciali sulle società cooperative, in quanto compatibili con il

mantenimento della qualifica di società di mutuo soccorso;

- di cui al d.lgs. n. 117/2017, c.d. Codice del Terzo Settore, in ragione della natura di Ente del Terzo Settore delle società di mutuo soccorso.

47.2. Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.